

***Camera dei Deputati
Commissione Lavoro Pubblico e Privato***

***Audizione del Presidente
dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Dr. Antonio Mastrapasqua***

***28 marzo 2012
h. 14.00***

1) L'INTEGRAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

L'articolo 21 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione di INPDAP ed ENPALS e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

Obiettivo dell'accorpamento è il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, "in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo".

L'intervento è l'ultimo atto di un percorso legislativo che prende il via già con la Legge 24 dicembre 2007, n. 247, di attuazione del protocollo *Welfare* del 23 luglio 2007, continua con l'art. 17 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, e con l'art. 2 Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella Legge 26 febbraio 2010, n. 25, per provare a concludersi in sede di conversione del Disegno di legge n. 2968 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)" LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 (emendamento respinto AGOSTINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, che prevedeva l'integrazione dal 01 giugno 2012 dei tre Enti). L'iter parlamentare in argomento comprendeva, peraltro:

- un ordine del giorno, accolto dalla Camera il 14 settembre 2011, concernente l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di integrare il disegno di legge delega sulla riforma fiscale ed assistenziale con misure ulteriori di delega per una riforma organica del sistema previdenziale, riguardante, tra l'altro, il completamento della riorganizzazione degli istituti ed enti previdenziali su tre poli: uno relativo alla previdenza privata, uno a quella del pubblico impiego ed uno sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori;
- un emendamento respinto dal Senato sul Disegno di legge n. 2887 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari" (GHEDINI, ROILO, MORANDO, MERCATALI, BARBOLINI, LEGNINI, ADRAGNA, AGOSTINI, BLAZINA, CARLONI, GIARETTA, ICHINO,

LUMIA, LUSI, NEROZZI, PASSONI, TREU), inerente all'adozione, nell'ambito della *spending review*, di un Piano preliminare per la riorganizzazione della spesa pubblica con la previsione, tra l'altro, dell'accorpamento degli enti della previdenza pubblica.

L'accorpamento deve inoltre consentire la realizzazione di una riduzione dei costi complessivi di funzionamento non inferiore a:

- 20 milioni di euro nel 2012,
- 50 milioni di euro per l'anno 2013
- 100 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Tali riduzioni si sommano a quelle già disposte dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la quale prevedeva, per il complesso di Inps, INPDAP ed Inail, una riduzione delle spese di finanziamento per 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo un riparto (tra gli enti sopracitati nonché tra altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici eventualmente individuati) da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La predetta legge n. 214/2011 stabilisce, inoltre, che entro il 31 marzo 2012 debbano essere deliberati i bilanci di chiusura degli enti soppressi. Entro 60 giorni successivi all'approvazione dei bilanci di chiusura si provvederà all'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di trasferimento all'Inps delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi.

Allo scopo di indirizzare le prime fasi dell'incorporazione, il Ministro del Lavoro ha emanato (con nota n. 31/0001922 del 28 dicembre 2011) una specifica direttiva che pone particolare enfasi sul rispetto della data del 31 marzo 2012 per la deliberazione dei bilanci di chiusura (nonché degli inventari di chiusura) da parte dei competenti organi degli enti soppressi. Essa precisa inoltre che – nelle more dell'adozioni dei decreti di trasferimento delle risorse all'Inps – l'attività degli organi degli enti soppressi dovrà essere limitata agli adempimenti connessi alla deliberazione del bilancio di chiusura al 31 dicembre 2011, ferma restando la necessità che quella dei Direttori generali sia finalizzata anche al necessario raccordo funzionale tra le

strutture centrali e periferiche degli enti incorporati con la Tecnostruttura dell'Istituto. Da ultimo, l'art. 18*bis* della legge 14 febbraio 2012, n. 14, c.d. "Milleproroghe", ha disposto che i predetti organi cessino alla data di approvazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre il 1° aprile 2012.

La confluenza di INPDAP ed ENPALS determinerà una decisa modifica dei principali aggregati dell'Istituto che, rappresentati dettagliatamente nelle allegate Tavole nn. 1-4, sono così riassumibili:

- stima, per l'anno corrente, di un risultato finanziario di competenza pari a -736 mln/€ per l'INPS, -143 mln/€ per l'INPDAP e ad un sostanziale pareggio per l'ENPALS; di un risultato economico di esercizio pari a -370mln/€ per l'INPS, -13.281 mln/€ per l'INPDAP e 230 mln/€ per l'ENPALS e ad un patrimonio netto di 40.286 mln/€ per l'INPS, -24.477 mln/€ per l'INPDAP e 3.235 mln/€ per l'ENPALS;
- personale in forza pari a 26.158 unità per l'INPS, 7.034 per l'INPDAP e 350 per l'ENPALS, per un totale di oltre 33.000 dipendenti;
- oltre 21 milioni di trattamenti pensionistici e 20 milioni di lavoratori iscritti.

La situazione dell'Inps – come ente gestore non solo di tutto il sistema pensionistico pubblico, ma anche delle prestazioni di sostegno del reddito e di molte delle prestazioni a carattere assistenziale – si appalesa, dunque, sostanzialmente unica nel panorama internazionale, caratterizzandosi, anche con riferimento ai costi di funzionamento, per una situazione di grande virtuosità, ove si consideri che nei due Stati europei che più si avvicinano per popolazione all'Italia, Francia e Germania, il medesimo ruolo è ricoperto, rispettivamente, da 6 e 3 principali enti, che occupano complessivamente circa 120 mila e 60 mila addetti.

Sul piano delle attività intraprese nell'ambito del processo di integrazione, merita preliminarmente richiamare la determinazione presidenziale n. 5802 del 23 gennaio 2012, con la quale, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 21 della richiamata legge n. 214/2011 - secondo cui, è demandata al Presidente dell'Istituto la promozione delle più adeguate iniziative tese al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia, di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa e di riduzione dei costi sottesi alla soppressione di INPDAP ed ENPALS - ed in coerenza anche con quanto previsto dalla

citata direttiva ministeriale, si definiscono le linee generali sulle finalità, priorità e modalità di attuazione del percorso di integrazione degli Enti soppressi, per il loro riassetto organizzativo e funzionale, nell'ottica di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il progressivo allineamento verso i migliori standard di servizio per l'utenza.

Tale finalità trova consistenza nella integrazione delle risorse degli Enti soppressi nei grandi progetti di innovazione ed efficientamento sui quali si è focalizzata la strategia dell'INPS, quali, l'omogeneizzazione e ampliamento dei servizi, lo sviluppo della cultura previdenziale e del conto assicurativo, il popolamento del Casellario dell'Assistenza, l'incremento dell'efficacia delle attività contrattuali, il potenziamento dell'accertamento del credito e riscossione, la riduzione strutturale del contenzioso, lo sviluppo del modello organizzativo, la valorizzazione del capitale umano e delle specializzazioni, la valorizzazione del patrimonio da reddito, l'evoluzione del modello d'offerta e interazione con i partner istituzionali, la razionalizzazione logistica (distribuzione territoriale, coerenza spazi ad uso ufficio e archivio), l'accesso on line dei servizi per agevolare modalità alternative di fruizione dei servizi e sviluppo della qualità, la telematizzazione della domanda, automazione dei controlli e dei processi operativi e dematerializzazione.

Nell'ambito del percorso di integrazione, il provvedimento in questione ha sancito e specificato in apposito cronoprogramma le principali fasi ed i tempi di attuazione, individuando, a garanzia di un efficace ed efficiente funzionamento delle strutture che assicuri la piena continuità dell'azione amministrativa e la programmazione ed il conseguimento degli obiettivi di risparmio, alcune aree prioritarie di integrazione, per ciascuna delle quali dovranno essere predisposti, attraverso il pieno coinvolgimento delle strutture competenti per materia, documenti di analisi e scenari a tendere, con l'esplicitazione dei relativi effetti.

In particolare, per ciò che attiene agli aspetti contabili del processo, nei termini previsti dalla richiamata determinazione n. 5802/2012, con la successiva determinazione n. 5803 del 15 marzo c.a., il Presidente ha adottato l'ampliamento e la qualificazione delle linee guida gestionali 2012, così avviando il procedimento di predisposizione del bilancio di integrazione, da completarsi entro il 30 giugno p.v., al fine di recepire i bilanci di chiusura dei soppressi enti.

- Con tale ultimo provvedimento sono stati previsti, tra l'altro:
- l'analisi di ulteriori interventi di razionalizzazione logistica sulle direzioni regionali e provinciali delle strutture di INPS e degli Enti soppressi, con l'obiettivo dell'integrazione logistica del personale, della cessazione quanto più possibile delle locazioni passive e dell'attivazione delle sinergie realizzabili, garantendo la necessaria capillarità territoriale in relazione alla domanda di servizi;
 - l'allargamento dell'analisi di razionalizzazione logistica alle Agenzie anche alla luce dell'integrazione sul territorio delle attività facenti capo agli Enti soppressi con comune utilizzo delle strutture dell'Istituto;
 - l'elaborazione di un piano della formazione, distinto per tipologia di forza lavoro, capace di promuovere motivazione, competenze e crescita professionale e di omogeneizzare i processi di lavoro alla luce del cambiamento organizzativo derivante dall'incorporazione degli Enti soppressi;
 - l'ottimizzazione della forza lavoro disponibile sulla base della definizione di un piano organico triennale dei fabbisogni che tenga conto dell'incorporazione del personale degli Enti soppressi e dal quale si evinca quali sono i servizi che si ritiene l'Istituto debba continuare a svolgere direttamente e quali, invece, nel tempo si ritiene di acquisire secondo modalità alternative;
 - l'integrazione delle risorse dei Coordinamenti professionali nell'ottica di conseguire le migliori sinergie alla luce dell'incorporazione degli Enti soppressi;
 - l'integrazione degli organismi istituzionali, operanti presso l'ex INPDAP e l'ex ENPALS, nell'ottica di conseguire le migliori sinergie alla luce dell'incorporazione degli Enti soppressi;
 - l'armonizzazione nella gestione contrattuale del personale;
 - l'elaborazione di un modello professionale che delinei i profili di conoscenze e competenze dei diversi ruoli e che tenga conto del rinnovato ruolo istituzionale dell'Istituto conseguente al processo di integrazione;
 - l'ulteriore semplificazione degli adempimenti UNIAMENS anche nell'ottica di unificazione delle procedure di accertamento, di riscossione e di verifica contributiva con gli Enti soppressi;
 - il potenziamento delle funzioni e dei controlli previsti in relazione alle Denunce Mensili Analitiche (DMA) in coerenza con il processo di unificazione delle procedure di accertamento, di riscossione e di verifica contributiva;

- l'individuazione di progetti, volti a migliorare il sistema di recupero crediti e a ridurre i tempi medi d'incasso anche a seguito della confluenza dell'ex INPDAP e dell'ex ENPALS nell'Istituto ed alla conseguente opportunità di unificare le modalità di versamento della contribuzione e della sua comunicazione all'Ente previdenziale, omogeneizzando e semplificando i flussi di informazione;
- l'adeguamento del numero del personale ispettivo e la valorizzazione delle relative professionalità, anche a seguito della confluenza degli Enti soppressi e sviluppando sinergie con il personale ispettivo delle altre Amministrazioni;
- la costante ed uniforme erogazione delle prestazioni previdenziali in tempo reale su tutto il territorio ed il pagamento unificato delle pensioni per i soggetti titolari di più trattamenti, erogati dall'Istituto e in precedenza anche dall'ex INPDAP ed ex ENPALS;
- l'unificazione della comunicazione mensile o annuale per i pluritulari e la semplificazione della gestione delle prestazioni pensionistiche e accessorie con garanzia di adeguati standard qualitativi anche per ex INPDAP ed ex ENPALS;
- il mantenimento delle finalità sociali delle politiche di credito e *welfare* assicurate dagli Enti soppressi, valutando interventi di razionalizzazione delle specifiche discipline regolamentari e rimodulando i criteri per l'attribuzione delle prestazioni, privilegiando i criteri di merito, di reddito e di omogeneità sul territorio;
- la messa a disposizione di tutti i lavori interessati del montante contributivo;
- la realizzazione di un unico archivio degli assicurati al fine di garantire la formazione di un unico conto assicurativo per gli iscritti INPS e degli enti ex INPDAP ed ex ENPALS.
- la realizzazione e la messa in produzione, entro il terzo trimestre dell'anno, di tutti gli interventi di automazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni individuati entro la fine del 2011;
- la definizione di un Piano di interventi per l'automazione dei controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni individuali degli Enti soppressi;
- la definizione del "Piano di smaltimento degli arretrati 2012" che tenga conto dell'integrazione della produzione degli Enti soppressi con particolare attenzione alla sistemazione dei conti individuali, alla riliquidazione dei trattamenti già in essere e alla definizione dei riscatti e delle ricongiunzioni;

- l'aggiornamento del Piano della *Performance* e la definizione di un sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale a valere su tutto il personale dell'Istituto;
- l'incremento dell'efficacia dell'attività contrattuale, l'adeguamento del flusso di approvvigionamento alle specificità degli Enti soppressi e l'ottimizzazione degli strumenti negoziali, anche attraverso l'estensione dell'attuale modello della centrale unica acquisti;
- lo sviluppo di un'adeguata e tempestiva reportistica destinata agli Organi dell'Istituto anche nell'ottica di un monitoraggio costante dell'avanzamento del percorso di integrazione successivo alla soppressione di INPDAP ed ENPALS;
- la rivisitazione del sistema informatico in grado di accompagnare il processo di integrazione dell'Istituto, finalizzata a garantire il ricorso ad un unico sistema (infrastrutture tecnologiche, procedure applicative e basi dati), e, ove necessario, l'utilizzo di procedure per la gestione di specifiche particolarità degli Enti soppressi;
- la progressiva telematizzazione delle procedure di accesso alla propria posizione contributiva ed alle relative procedure di gestione per gli iscritti degli Enti soppressi;
- l'istituzione di evidenze contabili separate per gli Enti soppressi che favoriscano la trasparenza dell'andamento economico-patrimoniale delle singole gestioni;
- l'utilizzo della contabilità economico-analitica per determinare il costo delle risorse delle diverse gestioni amministrate dall'Istituto, anche al fine della predisposizione dei piani di razionalizzazione organizzativa e logistica, nonché di garantire la trasparenza nell'esposizione degli andamenti di bilancio di ogni singola realtà previdenziale interessata al processo di incorporazione degli Enti soppressi;
- l'integrazione delle basi dati degli applicativi statistico attuariali (modelli previsionali, cruscotti di monitoraggio) alla luce del processo di integrazione degli Enti soppressi;
- la valorizzazione del patrimonio da reddito e del patrimonio mobiliare anche alla luce del processo di integrazione degli Enti soppressi e coerentemente con il Piano degli investimenti e dei disinvestimenti;
- la predisposizione di uno specifico piano di telematizzazione che coinvolga i servizi di pertinenza degli Enti soppressi unitamente all'adozione di specifiche cautele per favorire l'integrazione dei nuovi fruitori dei servizi telematici e l'accessibilità ai servizi nei confronti delle categorie più deboli.

All'interno del quadro di riferimento brevemente tratteggiato, le principali attività intraprese dalle commissioni responsabili delle singole aree tematiche consentono di fornire la seguente rappresentazione dello stato del processo di integrazione.

Relativamente all'Area delle Entrate, fermo restando che l'incorporazione di INPDAP ed ENPALS in INPS ha avuto un impatto limitato sui soggetti contribuenti, relativamente al recupero coattivo, è stato condiviso che, anche per i contributi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali gestite fino al 31 dicembre 2011 dai soppressi INPDAP ed ENPALS, dovrà essere utilizzato l'avviso di addebito introdotto con l'articolo 30 della legge n. 122 del 2010, avviando il relativo tavolo tecnico informatico. Peraltro, è in corso di predisposizione una proposta di determinazione per l'approvazione di due nuovi regolamenti finalizzati a disciplinare in maniera omogenea la materia delle dilazioni amministrative, mentre è stata avviata una riflessione in ordine alla opportunità di pervenire entro l'anno alla integrazione dei flussi telematici nella dichiarazione Uniemens, che garantisca la maggiore flessibilità ed affidabilità.

Avuto riguardo all'Area dell'Organizzazione, si stanno esaminando gli assetti, i modelli organizzativi di lavoro e i sistemi di rilevazione della qualità del servizio, al fine di prevedere percorsi di integrazione e criteri omogenei di individuazione dei livelli di responsabilità. Sono in fase di analisi i processi operativi, ivi comprese le attività di automazione e telematizzazione delle domande, e sono in corso di attivazione le iniziative per la rilevazione della consistenza degli archivi a supporto della definizione del progetto di gestione documentale (dematerializzazione).

Per quanto concerne l'Area delle Risorse Strumentali, è stato adottato apposito provvedimento di utilizzo del Fondo di riserva iscritto nel preventivo INPS, con l'obiettivo di assicurare la copertura finanziaria delle spese di funzionamento non obbligatorie, urgenti ed indifferibili, necessarie per garantire la continuità dei servizi. D'altro canto, è stata condivisa l'esigenza di approntare una evidenza contabile separata degli stanziamenti dell'Istituto da quelli di provenienza INPDAP ed ENPALS.

Sul piano degli acquisiti di beni e servizi, in mancanza delle necessarie coperture finanziarie e nelle more dell'analisi delle informazioni e della documentazione, è stata evidenziata la necessità

di disporre affidamenti provvisori, per il tempo strettamente necessario ad assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni, svolgendo contemporaneamente tutti gli approfondimenti necessari a ricomprendere, ove possibile, i servizi acquisiti dai soppressi enti nell'ambito dei contratti già stipulati dall'Istituto.

In ordine agli aspetti patrimoniali, è in corso di effettuazione la ricognizione del patrimonio immobiliare e mobiliare dei soppressi enti che dovrebbe portare all'estensione del programma di razionalizzazione logistica avviato nel corso del 2009 per l'Istituto.

In relazione all'Area della Contabilità, con circolare n. 3/2012 sono state fornite le prime indicazioni volte a garantire e ad assicurare la piena continuità delle funzioni, la tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa degli Enti soppressi, la correttezza e l'economicità nella gestione, fino all'emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 2 dell'art. 21 del decreto-legge n. 201/2011.

Successivamente sono state assunte le seguenti ulteriori iniziative:

- 1) richiesta dati per la I nota di variazione al preventivo 2012 per assumere tra l'altro in bilancio le previsioni 2012 dei due enti soppressi;
- 2) ridenominazione dei conti correnti di Tesoreria, postali e bancari aggiungendo nella intestazione "INPS gestione ex INPDAP o ex ENPALS";
- 3) avvio dell'analisi per la contabilizzazione automatica (in luogo di quella manuale) delle riscossioni sulle contabilità speciali di Tesoreria degli enti soppressi;
- 4) emanazione delle istruzioni operative per le contabilizzazioni e variazione al piano dei conti dell'Istituto (messaggio n. 001196 del 23/01/2012).

Nell'Area del Controllo di gestione, sono stati avviati incontri finalizzati ad individuare le possibili modalità di integrazione dei sistemi di programmazione e controllo già esistenti, nella consapevolezza che, mentre per l'ENPALS non si sono riscontrati elementi tali da ipotizzare un rallentamento della fase di integrazione, con riferimento all'INPDAP, considerata la strutturale complessità dell'Ente, che si articola in funzioni aziendali anche molto distanti dagli ambiti strettamente previdenziali, è stato necessario finalizzare l'analisi alla ricognizione dei meccanismi operativi e dei criteri di misura delle attività, anche al fine di comprendere le peculiari

proprietà del sistema di definizione, assegnazione e consuntivazione degli obiettivi. Al riguardo, l'avvenuta predisposizione del Piano della Performance ha costituito ulteriore elemento di analisi ed approfondimento per la conoscenza dei flussi operativi e delle prassi lavorative e procedurali, nell'ottica dell'integrazione dei sistemi di assegnazione e misurazione dei budget ai centri di responsabilità.

Con riferimento all'Area delle Risorse umane, lo scorso 16 gennaio è stato sottoscritto – tra la delegazione trattante INPS integrata dai rappresentanti della gestione ex INPDAP ed ex ENPALS e le Organizzazioni sindacali – il Protocollo di Intesa per la definizione delle sedi di rinnovo delle RSU, che riguarda tutte le articolazioni territoriali dell'INPS, e delle strutture ex INPDAP ed ex ENPALS, richiamando espressamente la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 7 dell'Accordo di comparto del 1998 e prevedendo un incontro entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti dai processi di riordino degli enti e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

In relazione all'attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stata acquisita la situazione del personale degli enti soppressi, rispettivamente al 31 dicembre 2011 per l'ex ENPALS ed al 30 novembre 2011 per l'ex INPDAP e sono stati avviati incontri tecnici al fine di anticipare il più possibile l'analisi rispetto alla scadenza per la rideterminazione degli organici, fissata dapprima al 31 marzo c.a. dallo stesso art. 1, comma 3, del d.l. 138/2011 e, successivamente, prorogata per l'INPS, dall'art. 1, comma 6-ter del decreto legge 216/2011, all'atto del riassetto organizzativo e funzionale (sei mesi decorrenti dal termine per l'emanazione dei decreti attuativi al trasferimento delle risorse umane e strumentali degli enti soppressi all'INPS - 30 novembre 2012).

Per quanto attiene all'Area Pensioni, sin dai primi giorni di dicembre sono stati svolti degli incontri al fine di redigere una circolare illustrativa delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del medesimo anno) e dei possibili riflessi di tali disposizioni sugli enti in questione. In considerazione della specificità delle discipline applicabili alle Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS si è ritenuto opportuno predisporre tre

distinti schemi di circolare redatti tenendo in considerazione le peculiarità caratterizzanti i tre enti.

A seguito della previsione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 201/2011, in tema di utilizzo della "moneta telematica" ai fini della tracciabilità dei pagamenti al di sopra dei mille euro, si è proceduto ad informare i pensionati dei tre enti circa le modalità di pagamento.

In materia di rivalutazione automatica dei trattamenti, si è provveduto, prima dell'emissione della rata di pensione di gennaio 2012, a coordinare l'applicazione uniforme nei tre enti della norma (art. 24, comma 25, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) che ha stabilito, per gli anni 2012 e 2013, il riconoscimento di tale istituto esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Per quanto concerne i trasferimenti contributivi fra le gestioni sopresse ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge n. 201/2011 e l'INPS, sulla base della citata circolare n. 3/2012 viene stabilito che i reciproci trasferimenti di contribuzione, e ogni altro trasferimento tra le gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS e le gestioni INPS non dovranno dar luogo a movimentazioni di natura finanziaria, essendo rilevati in contabilità, esclusivamente, come trasferimenti economici ai fini della compilazione dei bilanci delle specifiche gestioni. Si provvederà, quindi, ad impartire alle Sedi le disposizioni per la definizione delle istanze di trasferimento inoltrate dagli assicurati, per le conseguenti sistemazioni delle posizioni assicurative e i relativi effetti giuridici.

Si è svolto, infine, presso il Ministero del Lavoro un primo incontro sul contenuto dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 201/2011 al fine di avviare la predisposizione del Decreto per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento nei casi in cui siano previsti requisiti anagrafici e contributivi diversi da quelli vigenti nell'AGO.

Con riferimento alla posizione contributiva, è emerso che l'ex INPDAP non è ancora riuscito ad avvalersi compiutamente dei dati provenienti dalle denunce contributive mensili, dovendo pertanto provvedere ad integrarli, all'atto della liquidazione della pensione, avvalendosi delle Amministrazioni di appartenenza del pensionando. Emerge inoltre l'importanza di un vuoto informativo relativo ai contributi del periodo 1996-1998, rilevante ai fini della liquidazione delle quote A, B e C delle pensioni calcolate con il sistema misto e del montante per quelle interamente contributive. Tali problematiche hanno richiesto l'attivazione di un processo di approfondimento teso alla più rapida ed efficace risoluzione.

Relativamente all'Area dei Sistemi Informativi, nel presupposto che la razionalizzazione delle forniture in essere e in scadenza presuppone il preventivo consolidamento del Data Center, è stato concordato che ogni attività di razionalizzazione non possa prescindere dallo spostamento del Data Center ex INPDAP presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Inps al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- abbattimento dei costi relativi alle utilities e di gestione del Data Center;
- razionalizzazione del *licensing* dei software di base;
- integrazione dei sistemi e progressiva armonizzazione delle procedure e dei relativi servizi;
- razionalizzazione della gestione e manutenzione delle apparecchiature.

Nelle more del completamento del processo di *assessment* dei sistemi e dei contratti scaduti o in scadenza, si è provveduto all'immediata predisposizione di quanto necessario per consentire la condivisione degli strumenti di messaggistica (posta elettronica e messaggistica istituzionale) nonché l'omogeneizzazione del front-end istituzionale (sito internet).

Avuto riguardo all'Area della Comunicazione, i primi tavoli congiunti hanno consentito di individuare alcune aree di sovrapposizione e una prima agenda di possibili interventi, indirizzati all'ottimizzazione interna e alla finalizzazione esterna rivolta all'utenza, concernenti:

- Siti web
- Media relations
- Rassegna stampa
- Comunicazione interna via Intranet
- Comunicazione interna su social network
- Corrispondenza (e modulistica)
- Estensione sistema Hermes
- Area eventi
- Abbonamenti media, agenzie e altro
- Contact center.

In particolare, sui portali web ex INPDAP ed ex ENPALS è stato inserito il logo Inps, mentre in tutti e tre i portali è stato pubblicato un box esplicativo sulle fasi di riorganizzazione del "nuovo Inps". Il minisito Inps "La riforma delle pensioni", peraltro, è stato adeguato

con le integrazioni normative relative alla previdenza dei dipendenti pubblici e a quella dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi. Nell'immediato si è ritenuto utile continuare la pubblicazione su ciascun portale delle iniziative dei singoli enti avviate o di imminente attuazione, relative a servizi specifici per il cittadino.

Sul piano interno, agli utenti Inps ed ex INPDAP è stata data la possibilità di accedere alle reciproche Intranet. E' stata avviata la realizzazione delle prime aree comuni (a cominciare dalla rubrica degli indirizzi di posta elettronica) di accesso condiviso sulle tre reti, comprendendo anche la procedura Hermes.

Nell'Area dell'Audit è stato predisposto un nuovo piano di Audit integrato che prevede momenti sinergici, sia per quanto riguarda l'aspetto formativo e lo sviluppo delle risorse, sia sotto l'aspetto operativo. In particolare, le fasi temporali del previsto processo di integrazione – volto in primo luogo a definire un'unica metodologia di Audit – sono le seguenti:

1) entro maggio 2012: conoscenza reciproca delle diverse strutture di Audit attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed attività operative;

2) entro settembre 2012: definizione delle modalità di Audit che dovranno essere seguite a regime;

3) entro novembre 2012: completamento delle attività di informazione e di formazione sulle nuove procedure.

Al contempo è iniziata una attività di formazione congiunta, mediante la partecipazione mista ad iniziative di formazione già programmate separatamente dalle strutture Inps ed ex INPDAP.

Infine, nell'Area del Contenzioso, la presente fase di transizione e riorganizzazione dell'Istituto fino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti soppressi, ha richiesto l'adozione di misure specifiche in tema di rappresentanza legale degli enti soppressi, con riferimento al settore legale e, dunque, alla rappresentanza in giudizio.

Ad oggi, le misure sono state tutte adottate e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, tra l'altro, omogeneizzando e rendendo uniforme gli strumenti a disposizione di tutti gli avvocati dell'amministrazione.

Nello specifico, si consideri che la rappresentanza legale degli Enti soppressi, spettante ai rispettivi Presidenti, è cessata contestualmente alla soppressione degli enti stessi.

Conseguentemente, la Presidenza dell'INPS si è resa parte attiva al fine di garantire ed assicurare, in maniera puntuale e senza soluzione

di continuità, le funzioni di rappresentanza, difesa ed assistenza legale, onde evitare di far incorrere l'Istituto in preclusioni o decadenze con conseguenti ed evidenti danni.

In tal senso, il periodo trascorso dalla data di entrata in vigore del decreto legge di soppressione degli enti può distinguersi in tre fasi, a seconda delle misure adottate per garantire la regolare instaurazione dei procedimenti giudiziari e la regolare costituzione dell'Istituto, quale successore *ex lege* di INPDAP ed ENPALS, in qualunque stato e grado di giudizio, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle istruzioni operative fornite nei periodi interessati (decreto legge, legge di conversione, direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) e degli atti posti in essere dal legale rappresentante:

- dal 06.12.2011 al 31.12.2011, durante la quale sono state adottate misure particolarmente cautelative onde evitare che in corso di causa possano essere sollevate eccezioni relative al difetto di rappresentanza;
- dal 01.01.2012 al 16.02.2012, nella quale sono state rilasciate dal sottoscritto, per ogni giudizio instaurato o instaurando, procure speciali agli avvocati già dei ruoli professionali degli Enti soppressi, previo esame della relativa documentazione amministrativa;
- dal 16.02.2012, data in cui sono state conferite, con atti notarili, le procure generali alle liti agli avvocati già dei ruoli professionali degli Enti soppressi.

Alla data odierna, dopo aver fornito ai professionisti legali degli enti soppressi, gli strumenti per operare in questo periodo transitorio, sono allo studio le misure che dovranno essere adottate, in tema di rappresentanza in giudizio dell'Istituto, dopo l'emanazione dei decreti attuativi.

2) GLI EFFETTI DELLE RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA

L'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Le disposizioni ivi contenute, dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, sono ispirate ai principi e criteri di:

- a) equità e convergenza intra-generazionale e inter-generazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
- d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

2.1. Pensione di vecchiaia

2.1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla

pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti anagrafici:

a) per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni	62 anni
dal 1° gennaio 2013	adeguamento in base alla speranza di vita	

b) per i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013	adeguamento in base alla speranza di vita	

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

2.1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno

sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia);

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

2.2. Pensione anticipata

2.2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013	adeguamento in base alla speranza di vita	

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;

- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

2.2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) possesso delle seguenti anzianità contributive:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013	adeguamento in base alla speranza di vita	

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato.

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8

volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

2.3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche

Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina delle cc.dd. finestre mobili, pertanto:

- a) la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti, o su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda;
- b) la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012

Con riferimento ai lavoratori iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l'importo è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.

Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto.

2.5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

Ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1.).

2.6. Totalizzazione dei periodi assicurativi

A decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

2.7. Contributo di solidarietà

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

L'ammontare della misura del contributo è definito come nella Tabella A di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 201 del 2011.

Rimangono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

2.8. Prestazioni assistenziali

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118) è elevato a 66 anni.

Resta fermo, a decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi della speranza di vita.

3) IL TRASFERIMENTO ONEROSO VERSO L'INPS DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE MATURATE IN ALTRE GESTIONI

La legge 7 febbraio 1979, n. 29 consente il conseguimento di un'unica pensione da parte di lavoratori che siano stati iscritti a diverse gestioni pensionistiche, mediante trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata in alternativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS (con contributi provenienti da gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria, quali l'INPDAP, i Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, etc.), ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge citata, ovvero presso una gestione previdenziale diversa (sostitutiva, esonerativa o esclusiva dell'Assicurazione obbligatoria) ai sensi degli artt. 2 e 4 della medesima legge.

Fino al **30 giugno 2010** la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente. Esisteva solo l'obbligo a carico delle predette gestioni di trasferire nel FPLD la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Era invece onerosa sia l'operazione che riguardava periodi contributivi provenienti dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), sia la ricongiunzione richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979.

L'art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, ha modificato l'art. 1 della predetta legge n. 29/1979, introducendo - **a decorrere dal 1° luglio 2010** - un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazioni. Conseguentemente, con effetto sulle istanze presentate a partire dalla predetta data, la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

L'onere di ricongiunzione viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici, e precisamente, per i periodi che rientrano nel "calcolo retributivo" della futura pensione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 184/1997 in termini di "riserva matematica"; per i periodi valutati nella quota di "pensione contributiva, al contrario, secondo i criteri fissati dal comma 5 dell'art. 2, del medesimo D.Lgs., sulla base di una "retribuzione di riferimento" e dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.

Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.

Al riguardo, pare opportuno sottolineare che la disciplina in materia di ricongiunzione onerosa, introdotta dal precedente Governo (con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), aveva l'obiettivo di ridurre la frammentazione e il particolarismo delle tutele offerte alle diverse categorie di lavoratori. L'imposizione di un onere di ricongiunzione risponde, infatti, a criteri di equità tra le categorie. Del resto, prima che venisse adottata la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cc.dd. «Gestioni Alternative (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ...)» intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Al contrario, risultavano già essere a titolo oneroso tutte le ricongiunzioni dalle «Gestioni Speciali» (ossia dalle «altre» gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD e dal FPLD alle «Gestioni Alternative e Speciali». Sussisteva, quindi, una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista economico o sociale. Inoltre, tenendo conto che le diverse gestioni previdenziali si sono storicamente contraddistinte per una grande eterogeneità nelle

aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni, l'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori «che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali» e «lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione in causa» (al FPLD, nel nostro caso). Proprio al fine di non produrre ingiuste differenze, la totalizzazione dei contributi, che è l'alternativa alla ricongiunzione, è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo. Questo metodo garantisce, infatti, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati ed in tal senso la riforma del sistema previdenziale introdotta dall'attuale Governo (di cui all'articolo 24 della legge n. 214 del 2011), ha abolito la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Ora la totalizzazione riguarda tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni. Conclusivamente, si fa presente che, dalle rilevazioni effettuate dall'INPS, risulta che, negli ultimi dieci anni, sono state presentate circa 150.000 domande di trasferimento gratuito dei contributi all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS (e ciò sia a titolo di ricongiunzione gratuita che per costituzione di posizione assicurativa).

Di tali domande circa 110.000 sono state definite; circa 16.000 sono state respinte e poco più di 2.300 sono state «chiuse» per rinuncia da parte degli interessati.

Sulla materia, consta a questa Presidenza l'attivazione, nel corso del 2011, di un tavolo tecnico congiunto - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze - per la disamina della disciplina della ricongiunzione e della totalizzazione dei periodi assicurativi, con il coordinamento della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Dicastero del Lavoro, alla quale ultima pare opportuno rinviare per gli eventuali, ulteriori approfondimenti.